



COMUNE DI CONA

(Città Metropolitana di Venezia)



Piazza C. De Lotto n. 15 - 30010 CONA (VE)
C.F. 00334010279 P.IVA 01505990273
Web: www.comune.cona.ve.it
PEC: comune.cona@pec.it

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 7 del 09/04/2020.

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria - Seduta Pubblica

OGGETTO: FISSAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE PER L'ANNO 2020, DEI SEGUENTI TRIBUTI COMUNALI: IMU E ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.

L'anno duemilaventi addì nove del mese di Aprile alle ore 18:00 presso il Centro Civico sito in via Marconi, 59, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	NOMINATIVO	P	A
1	AGGIO ALESSANDRO	P	
2	MONTECCHIO FRANCESCA		AG
3	NALIN SANTE	P	
4	LAZZAROTTO GIORGIO		AG
5	STURARO GINA BARBARA	P	
6	BISCA DINO	P	
7	FONTOLAN TOMAS	P	
8	BATTISTINI DARIO	P	
9	FONTOLAN FRANCESCO		AG
10	PANFILIO ALBERTO	P	
11	FERIGOLLI ROBERTO	P	
12	NECCHIO FRANCO	VIDEOCONFERENZA	P
13	BOTTIN ANTONIO	VIDEOCONFERENZA	P

Presenti: 10 - Assenti: 3

Sono nominati scrutatori: STURARO GINA BARBARA, PANFILIO ALBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE, Laura Bondoni, assiste alla seduta.

IL SINDACO Alessandro Aggio, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che è competenza del Consiglio Comunale, la fissazione delle aliquote ovvero delle tariffe:

- dell'addizionale comunale all'IRPEF,
- dell'IMU (Imposta municipale propria),
- della Tari (Tassa dei rifiuti);

Considerato che, in attuazione della normativa vigente, con apposita deliberazione approvata in data odierna, il Consiglio Comunale, relativamente alla Tari, ha deciso di approvare in via provvisoria per l'anno 2020, le tariffe della Tari approvate per l'anno 2019, che coprono le spese attualmente previste al 100% (gettito € 421.000,00 – spesa € 421.000,00), dando atto che entro il 31 dicembre 2020 verrà approvato il piano economico finanziario (PEF) per il 2020 con la conseguente previsione di un possibile congruaggio delle tariffe e dei relativi costi;

Visto il decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 con il quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'articolo 48 – comma 10 – della legge n. 449/1997, come modificato dall'articolo 1 – comma 10 - della legge n. 191/1998;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 3, come sostituito dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che testualmente recita: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.";

Considerato che l'articolo 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa dei rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Atteso che l'art. 1 comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) prevede che "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

Visto che l'Imposta Municipale Propria (Imu) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ;

Dato atto, quindi, che a decorrere dal 1 gennaio 2020 la Tasi (Tributo per i Servizi Indivisibili), non è più vigente;

Considerato che di fatto non vi sono sostanziali novità nella regolamentazione della Nuova Imu rispetto al passato, come si evince dal comma 740 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, -presupposto dell'imposta-, comma 741 (definizione di fabbricato, abitazione principale, aree fabbricabili, terreno agricolo-, comma 742 -soggetto attivo dell'imposta-, comma 743 -soggetto passivo-, dai commi successivi destinati ad individuare le rispettive basi imponibili;

Dato atto che le aliquote di base fissate dalla citata normativa sopravvenuta sono le seguenti:

- L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Considerato, altresì, che continuano ad essere esenti dall'imposta:

- a) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004 indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200,

Preso atto che sono previste le seguenti agevolazioni:

- Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta al 75 per cento.
- La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
- La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Considerato che a decorrere dal 2019 non è stato prorogato il blocco degli aumenti dei tributi, delle relative aliquote e delle addizionali comunali con libertà di intervenire anche sulla tariffe Tari per garantire la copertura integrale dei costi;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 21 in data 27.02.2020, con la quale l'Amministrazione ha proposto al Consiglio di approvare le seguenti aliquote IMU e dell'addizionale comunale per l'anno 2020 come di seguito indicato:

ALIQUOTE IMU 2020	
Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze Detrazione € 200,00 (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40%
Aree fabbricabili	1,06%
Terreni Agricoli	1,06%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (RISERVA ALLO STATO GETTITO CALCOLATO CON ALIQUOTA 0,76%)	0,98%
Altri fabbricati	0,98%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%

Immobile merce	0,1%
----------------	------

- aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2020 nella misura dello 0,8 % (0,8 punti percentuali);

Dato atto che è intenzione del Comune di applicare per l'IMU e l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2020 le stesse tariffe applicate nel 2019, salvo la previsione per l'IMU di alcune nuove aliquote non previste nel 2019 che comunque vengono fissate nella misura minima;

Ritenuto che la fissazione delle aliquote sopra indicate garantisca l'equilibrio finanziario del bilancio;

Visto l'articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che testualmente statuisce: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamato l'articolo 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che gli Enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, termine differibile;

Dato atto con Decreto 28 febbraio 2020 del Ministero dell'Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28.02.2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 per gli enti locali è stato differito al 30 aprile 2020;

Richiamato l'art. 107 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato sulla G.U. n. 70 in data 17.03.2020, che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 per gli enti locali al 31 maggio 2020;

Visto il parere favorevole al bilancio di previsione 2020-2022 espresso dal Revisore dei Conti Dr. Ruaro, acclarato al prot. com.le 2375/2020, che dà atto della coerenza e della congruità e attendibilità contabile delle previsioni tributarie;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Nessun Intervento.

Con n. 6 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Ferigolli, Panfilio, Bottin e Necchio),

DELIBERA

1) di fissare, per le motivazioni ampiamente descritte nella parte narrativa del presente provvedimento, le seguenti aliquote per l'anno 2020:

- aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,8 % (0,8 punti percentuali),
- aliquote IMU:

ALIQUOTE IMU 2020	
Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,40%
Detrazione € 200,00	

(per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	
Aree fabbricabili	1,06%
Terreni Agricoli	1,06%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (RISERVA ALLO STATO GETTITO CALCOLATO CON ALIQUOTA 0,76%)	0,98%
Altri fabbricati	0,98%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Immobile merce	0,1%

- 2) Di dare atto che le aliquote sopra indicate rientrano nei limiti fissati dalle relative normative di riferimento e che l'adozione del provvedimento avviene entro i termini previsti di Legge;
- 3) Di dare atto che il gettito atteso per l'IMU, al netto dell'alimentazione del fondo di solidarietà, per l'anno 2020 è pari ad € 605.000,00;
- 4) Di dare atto che il gettito atteso per l'addizionale comunale 2020 è pari ad € 286.000,00;
- 5) Di dare mandato al Responsabile dei singoli tributi di provvedere all'assunzione di tutti gli atti esecutivi necessari per l'attuazione concreta del presente provvedimento, compresi gli adempimenti in materia di pubblicazione del provvedimento e delle connesse aliquote.

Con n. 6 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Ferigolli, Panfilio, Bottin e Necchio) **DICHIARA** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO:	FISSAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE PER L'ANNO 2020, DEI SEGUENTI TRIBUTI COMUNALI: IMU E ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.
----------	--

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Alessandro Aggio

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

Laura Bondoni

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)